

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 65

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRAMAZIO, BIONDI, CONTI, ALBONI, ALOI, AMATO, ANEDDA, ANGHINONI, ARMAROLI, ASCIERTO, BENEDETTI VALENTINI, VINCENZO BIANCHI, BONO, BUONTEMPO, BURANI PROCACCINI, CARDIELLO, CARLESI, CASCIO, COLA, COLLAVINI, COLUCCI, COSTA, CUSCUNÀ, DEL BARONE, DE LUCA, DIVELLA, FILOCAMO, FINO, FRAGALÀ, ALBERTO GIORGETTI, GNAGA, LANDI, LEMBO, LO PRESTI, LOSURDO, LUCCHESI, MARENGO, MARINACCI, MAROTTA, MISURACA, MUSSOLINI, NAPOLI, PAGLIUZZI, PAMPO, PAOLONE, PEZZOLI, RALLO, RICCIO, RIVELLI, ANTONIO RIZZO, ROSSETTO, TERZI, TOSOLINI, TREMAGLIA, TRINGALI, ZACCHERA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla gestione dei servizi di telefonia mobile

Presentata il 5 giugno 2000

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nascita ed il vertiginoso sviluppo della cosiddetta « *new economy* » stanno riproponendo alla nostra società gli stessi interrogativi che sorsero con l'esplosione della rivoluzione industriale: massimizzazione del profitto o sviluppo sostenibile? Questi veri e propri dilemmi allora rimasero irrisolti, con effetti devastanti sia sotto il profilo sanitario

che sociale. Per sua tendenza intrinseca, in mancanza di regolamentazioni e calmieri, il capitale ebbe a prevalere sugli eventuali correttivi che lo avrebbero potuto rendere sociale. Sfruttamento inaudito delle masse di lavoratori, veri e propri esodi verso i poli industriali con spopolamento delle ruralità, quartieri alveare con falansteri e le farfalle del Lancashire che cambiavano

colore, per adeguarsi al nuovo nero carbone dei tronchi d'albero, furono solo alcuni dei frutti malati prodotti dal grande e fecondo albero delle teorie smithiane.

Oggi la « supernova » della telefonia mobile sta vivendo una situazione molto simile nelle premesse e nei contenuti. La nuova tecnologia di condivisione delle informazioni sta trasformando le nostre realtà di vita e di lavoro ad un ritmo assolutamente impensato, solo lontanamente paragonabile alle grandi idee della protoindustrializzazione, quali la macchina a vapore e la specializzazione nel processo produttivo. Questo settore oggi, non vincolato da normative certe supportate da studi scientifici esaurienti, è alla mercé delle distorsioni della più feroce concorrenza, che si sta trasformando in una vera e propria lotta al coltello tra gli attuali gestori, e tra questi e l'amministrazione pubblica. I pochi limiti autoritativi presenti per contenere la proliferazione incontrollata degli apparati di emissione, ossia: concessione edilizia e nulla osta di aziende sanitarie locali ed Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sono costantemente e vergognosamente aggirati, spesso ricorrendo agli artifizii più biechi.

In Italia vi sono ormai oltre 73 mila ripetitori di telefonia cellulare, la maggioranza dei quali è installata abusivamente ed in molti casi essi sono occultati alla vista per mezzo di coperture in vetroresina, frutto dell'ingegno di scenografi cinematografici. Finti comignoli, muretti, fregi, grondaie, persino campanili e crocefissi votivi popolano il nostro Paese nella più completa impunità e nel vero e proprio dileggio dei limiti di emissione previsti. Scuole, ospedali, stadi, ricoveri per anziani, centri commerciali; nessun luogo è stato risparmiato dall'aggressività della politica commerciale dei gestori, che opera solo secondo le regole del profitto e non tiene in nessun conto la salute pubblica.

Attualmente le emissioni elettromagnetiche sono disciplinate dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, provve-

dimento che fissa limiti ben precisi, addirittura inferiori alla media europea e pertanto da ritenere sufficienti per garantire ai cittadini una tutela accettabile, almeno finché degli studi certi non circoscrivano più dettagliatamente i reali effetti del fenomeno. Peccato però che queste disposizioni si debbano considerare a pieno titolo come lettera morta. Nei centri urbani il limite tassativo di 6 volt per metro è più inconsistente di un miraggio. Le previste zone di tolleranza in prossimità di scuole ed ospedali sono state barbaramente invase da grappoli di ripetitori, tanto che ve ne sono alcuni persino sul lastrico solare dell'università di Tor Vergata a Roma.

Questa situazione è inaccettabile ed i cittadini cominciano a ribellarsi di fronte alla protervia, allo strapotere ed alla conseguente impunità di cui sembrano godere i gestori di telefonia mobile, senza distinzione. Margini di miglioramento non se ne vedono, anzi, con l'ingresso sul mercato del servizio UMTS, previsto a breve, molto probabilmente il livello di emissioni aumenterà ulteriormente. Di contro non sembra che possano attendersi interventi risolutivi del legislatore, quantomeno in tempi ragionevoli. Il disegno di legge (AS n. 4273), attualmente in discussione presso il Senato della Repubblica non soddisfa il grande bisogno di regole certe a garanzia della salute pubblica, oltretutto — come fa osservare la Libera associazione utenti telecomunicazioni (LAUT), punto di riferimento del settore sia per la presenza sul territorio che per la qualità delle proposte — sfiora solo incidentalmente il problema dell'inquinamento elettromagnetico causato dai servizi di telefonia cellulare, impernandosi invece su elettrodotti ed impianti destinati al servizio radiotelevisivo.

Da queste considerazioni, derivate anche dal crescente livello di attenzione dell'opinione pubblica e dalle sempre più insistenti quanto diffuse lamentele, nasce la proposta di istituire una Commissione monocamerale di inchiesta sull'operato dei gestori di telefonia mobile. Non va infatti dimenticato che le aziende oggi sul mercato operano in regime di concessione governa-

tiva e che l'articolo 41 della Costituzione subordina la libertà dell'iniziativa privata ad alcune riserve fondamentali, tra cui l'utilità sociale, la sicurezza ed il rispetto della dignità umana.

Appare così evidente la piena legittimazione dell'organismo che qui si propone di istituire, il quale dovrà necessariamente fare chiarezza nel vero e proprio *far west* creatosi nel settore delle telecomunicazioni.

La Commissione parlamentare di inchiesta dovrà innanzitutto verificare la quantità, la potenza di emissione e l'ubicazione delle stazioni radio base installate sul territorio, operando in collaborazione con gli enti locali, le associazioni di cittadini, le istituzioni competenti ed i singoli al fine di valutare e confrontare quanto dichiarato dai gestori del servizio. In particolare andranno monitorati tutti gli impianti ubicati in prossimità di edifici già sottoposti a specifica tutela, quali scuole, ospedali, ricoveri per anziani, impianti sportivi e centri di grande aggregazione. Da tale attività dovrà scaturire una mappatura di tutte le fonti di inquinamento elettromagnetico presenti, comprendente a maggior ragione anche le numerosissime installate senza autorizzazione ed eventualmente occultate. Le violazioni riconducibili a fattispecie di reato che saranno riscon-

trate verranno trasmesse all'autorità giudiziaria per quanto di competenza.

Parimenti la Commissione procederà ad effettuare audizioni dei massimi esperti del settore, a livello nazionale ed internazionale, oltre che di rappresentanti delle associazioni di utenti, onde suggerire soluzioni legislative per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico, da sottoporre al vaglio del Parlamento.

La Commissione dovrà inoltre individuare un indirizzo certo che permetta di fare chiarezza riguardo alle procedure per lo smantellamento degli impianti riconosciuti come abusivi o non a norma e per la definizione dell'effettiva funzione di pubblico servizio di impianti abusivi, ove vi sia copertura legittima da parte di altro gestore.

Altro punto fondamentale, che già da solo giustificherebbe la istituzione dell'organo qui proposto, consiste nella verifica dell'eventuale perdurare di accordi di cartello sulle tariffe, operati dai gestori di telefonia mobile e peraltro già sanzionati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, senza che i consumatori abbiano però potuto avvertire un sensibile avvicinamento dei costi italiani alla media europea, ben inferiore.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta per fare piena luce sulla gestione dei servizi di telefonia mobile e, conseguentemente, sull'operato dei gestori, in particolare in relazione al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento elettromagnetico e all'ipotesi di perduranti accordi tariffari di cartello ai danni dei consumatori.

2. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati, sentita la Conferenza dei capigruppo, tra i parlamentari in carica appartenenti all'opposizione ed al di fuori dei membri della Commissione stessa.

3. La Commissione è istituita entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

4. Nel corso della prima seduta della Commissione, secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati, è eletto l'ufficio di presidenza, composto, oltre che dal presidente, da due vicepresidenti, di cui uno vicario, e da tre segretari.

5. L'ufficio di presidenza di cui al comma 4 è integrato dai rappresentanti dei gruppi per la definizione del programma di attività della Commissione.

ART. 2.

1. La Commissione ha il compito di:

a) verificare le procedure di rilascio delle concessioni per la gestione dei servizi di telefonia mobile;

b) verificare le procedure per l'affidamento delle concessioni riguardanti il servizio UMTS;

c) verificare la correttezza dell'operato dei gestori dei servizi di telefonia mobile riguardo al rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico e delle procedure autorizzative per l'installazione dei necessari impianti industriali;

d) verificare che l'operato dei gestori dei servizi di telefonia mobile sia conforme alle disposizioni di cui agli articoli 9, 32, 41 e 117 della Costituzione;

e) verificare il grado di attuazione da parte delle regioni in merito al piano di risanamento degli impianti tecnologici già esistenti sul territorio;

f) verificare che i principi di tutela e di salvaguardia della salute pubblica siano applicati in tutto il territorio nazionale;

g) verificare gli eventuali effetti prodotti sul territorio nazionale da impianti di telefonia mobile e radiotrasmissione installati nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano;

h) verificare che la sovrapposizione degli effetti, rappresentata dalla somma algebrica — matematica dei singoli effetti di ogni sorgente elettromagnetica, sia conforme alle disposizioni vigenti;

i) verificare che nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a tutela della salute pubblica, nonché da interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, le stazioni radio base per telefonia cellulare siano conformi alle disposizioni vigenti;

l) censire le fonti di emissioni elettromagnetiche derivanti dai servizi di telefonia cellulare presenti sul territorio nazionale, tramite acquisizione di dati presso i gestori, collazione delle segnalazioni spontanee di cittadini ed associazioni, oltre che attraverso una stretta opera di colla-

borazione con gli enti locali, la magistratura, i reparti competenti delle Forze dell'ordine e le strutture scientifiche e sanitarie;

m) verificare che gli impianti di cui alla lettera *l)* siano stati autorizzati ed installati in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione;

n) accertare che le regioni ed i comuni abbiano avviato il progressivo trasferimento degli impianti nelle localizzazioni alternative presso zone di basso pregio paesaggistico, archeologico ed architettonico;

o) accertare che siano state attivate le necessarie modalità per il contingentamento, il depotenziamento e la delocalizzazione degli impianti per i quali sia già stata verificata la non conformità ai limiti vigenti;

p) verificare che siano state attivate tutte le procedure volte alla demolizione di urgenza degli impianti fuori norma o non autorizzati;

q) verificare che siano state attivate tutte le procedure amministrative sul territorio volte a sanzionare i gestori di telefonia mobile inadempienti o responsabili di installazioni abusive o fuori norma;

r) verificare che nella determinazione delle tariffe per i servizi di telefonia mobile non perdurino accordi di cartello tra i gestori, comparando a tale fine i costi italiani con la media europea;

s) accertare le responsabilità e trasmettere gli atti relativi alle autorità competenti nell'eventualità del riscontro di responsabilità penali, civili o amministrative, nella gestione del servizio di telefonia mobile.

ART. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per quanto attiene al segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 4.

1. La Commissione può richiedere l'audizione di persone a conoscenza di fatti utili per l'inchiesta.

2. In prima convocazione la Commissione provvede a stabilire i termini per l'audizione delle associazioni di utenti delle telecomunicazioni, operanti precedentemente all'approvazione della presente deliberazione.

3. Le persone convocate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testimoni del processo penale.

ART. 5.

1. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

2. La Commissione stabilisce di quali atti o documenti non si deve fare menzione nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

ART. 6.

1. La Commissione può disporre dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente e di esperti nominati in caso di necessità.

ART. 7.

1. La Commissione opera nella completa trasparenza, salvo quanto riguarda la

divulgazione di atti o documenti riguardanti altre inchieste in corso dell'autorità giudiziaria o sottoposti al segreto di Stato.

ART. 8.

1. La Commissione termina i suoi lavori entro centoventi giorni dal suo insediamento, presentando, entro tale termine, una relazione illustrativa dei risultati dell'inchiesta, che è pubblicata unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti utilizzati, purché non sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 7. Sono, altresì, pubblicate eventuali relazioni attinenti all'inchiesta, purché presentate da membri della stessa Commissione appartenenti ad almeno due diversi gruppi parlamentari.

2. Ove nel corso dell'inchiesta siano accertate responsabilità penali, civili o amministrative conseguenti alla gestione dei servizi di telefonia mobile, gli atti relativi sono immediatamente trasmessi all'autorità giudiziaria competente.

3. Contestualmente alla relazione di cui al comma 1, la Commissione può approvare un'altra relazione, di carattere propositivo, concernente gli eventi di natura tecnica ed amministrativa ritenuti utili per garantire la tutela della salute pubblica dagli effetti delle radiazioni elettromagnetiche derivanti dai servizi di telefonia mobile, nonché una corretta determinazione delle tariffe praticate dai gestori di tali servizi, volta a scongiurare la possibilità di accordi di cartello ai danni dell'utenza.

ART. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.